



COMUNE DI TRIGOLO

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N. 3 .

Codice Ente : 10813

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - ANNO 2018 : CONFERMA ALIQUOTE APPROVATE CON PROPRIO ATTO N. 9 DEL 30.03.2017

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **QUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore 21:00 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Presenti	Assenti
----------	---------

			Presenti	Assenti
1.	SACCHETTI CHRISTIAN	Sindaco	X	
2.	BIAGGI PAOLA	Vice Sindaco	X	
3.	ZUPPELLI PAOLO	Consigliere	X	
4.	MARCARINI MARIELLA	Assessore	X	
5.	AMICI SILVIO LUIGI	Consigliere	X	
6.	NOCI CRISTINA FRANCA	Consigliere	X	
7.	SPINELLA MONICA	Consigliere	X	
8.	GIUPPONI DANIELE	Consigliere	X	
9.	BIONDI GIOVANNI BATTISTA	Consigliere		X
10.	STAFFORINI MASSIMO ANGELO	Consigliere	X	
11.	GHEZZI ROBERTA	Consigliere		X

Totale:	9	2
---------	---	---

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ANGELINA MARANO _____

Accertata la validità dell'adunanza il Dott. CHRISTIAN SACCHETTI in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - ANNO 2018 : CONFERMA ALIQUOTE APPROVATE CON PROPRIO ATTO N. 9 DEL 30.03.2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. *** omissis***";

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale è stata resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale;

RILEVATO che anche per l'anno 2017 la Legge di Stabilità riserva allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'Art.13 del D.L.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTA la manovra tariffaria introdotta dalla legge 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art.1 della legge 208/2015:

1. il comma 10 lettera b), il quale prevede la riduzione del 50% dell'imposta per le abitazioni, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione:
 - che sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto registrato;
 - che il comodante possieda un solo immobile in Italia nonché risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune in cui è situato l'immobile in comodato;
2. Il comma 13, il quale prevede che l'esenzione dell'IMU per terreni agricoli si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare MEF n.9 del 14.06.1993 Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs 29.03.2004 n.99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nelle isole minori
 - ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;

TENUTO CONTO che non occorre variare per l'anno 2018 le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", pertanto si confermano le aliquote applicate per l'anno d'imposta 2017, approvate con proprio atto n. 9 del 30.03.2017, come di seguito riportato:

- a) **0,88%** aliquota di base;
- b) **0,40%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (A/1, A/8, A/9);
- c) **0,40%** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- e) **0,20%** per i fabbricati rurali non strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

Visti:

- lo Statuto del Comune;

- l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Contabilità ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000;
- l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli n. 8 , contrari n. 0 , astenuti n. 1 (Stafforini)

DELIBERA

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2018 :

- a) **0,88%** aliquota di base;
- b) **0,40%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (A/1, A/8, A/9);
- c) **0,40%** per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- e) **0,20%** per i fabbricati rurali non strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

2. di determinare l'importo minimo IMU da versare pari a €. 12,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo;

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4. di determinare la seguente Detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2018:

- a) detrazione di **€. 200,00** (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00;
- b) di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo determinata in **€. 200,00** (duecento/00) deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018;

6. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Con successiva e separata votazione favorevole ed unanime il Consiglio Comunale

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANGELINA MARANO

Il Sindaco PRESIDENTE
Dott. CHRISTIAN SACCHETTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 viene oggi pubblicata all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Trigolo, li 14-04-2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANGELINA MARANO

PROCEDURA DI CONTROLLO

A seguito dell'entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
o in data 04-04-2018 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;

Trigolo, li 24-04-2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANGELINA MARANO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Trigolo, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANGELINA MARANO